

C O N V E N Z I O N E
PER L'UTILIZZO DI PERSONALE

(ex. art. 30 e 153 del D.lgs 267/2000)

L'anno duemilaventidue e questo giorno del mese di settembre, nella sede del comune di Cavenago di Brianza (MB), con la presente privata scrittura da valere ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 1372 del codice civile.

TRA GLI ENTI:

Comune di Cavenago di Brianza, cod. fisc. 01477970154, rappresentato dal Sindaco **Davide Fumagalli**;

e

Comune di Albiate, cod. fisc. 02788420152, rappresentato dal Sindaco **Giulio Enea Redaelli**;

i quali agiscono nell'esclusivo interesse dei rispettivi suddetti enti che in questo atto rappresentano.

P R E M E S S O

Premesso che i Comuni di Cavenago di Brianza e Albiate intendono costituire, organizzare e gestire forme associative e di cooperazione, ai sensi dell'art. 30 del T.U. Enti Locali, al fine di consentire al Comune di Albiate di attuare un processo di potenziamento e di rafforzamento dell'ufficio mediante la condivisione di risorse e di competenze umane e professionali al momento mancanti nella propria struttura, anche in previsione delle importanti attività che dovranno essere realizzate in ragione delle risorse messe a disposizione in ambito PNRR. I suddetti Enti hanno stabilito rispettivamente di utilizzare e di permettere l'utilizzazione di personale mediante l'impiego condiviso per la gestione associata del servizio economico finanziario-tributi;

Premesso altresì che il Comune di Cavenago di Brianza ha come bacino di popolazione residente 7.402 cittadini e che il Comune di Albiate ha come bacino di popolazione residente 6.582 cittadini (dati al 01/01/2022 fonte istat), quindi la presente convenzione porterà una gestione associata per un bacino di cittadini pari a circa 14.000;

Tutto ciò premesso, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Oggetto della convenzione

1. La presente convenzione istituisce l'esercizio associato del servizio economico finanziario-tributi e disciplina l'attribuzione delle funzioni all'ufficio comune nonché i rapporti tra i comuni aderenti.
2. La presente convenzione ha per oggetto principalmente l'utilizzo, ai sensi dell'art. 153 c. 2 del D.lgs 267/2000 del responsabile finanziario del Comune di Cavenago di Brianza, dott. Filippo Maria Proietti presso il Comune di Albiate – servizio finanziario;
3. Al personale utilizzato in base alla presente convenzione si applica il complesso di disposizioni derivanti dai vigenti CCNL di comparto.
4. L'utilizzo del personale in base alla presente convenzione avviene anche con la formale espressione di consenso da parte del lavoratore interessato

Art. 2 Ambito territoriale

1. L'ambito territoriale della gestione associata viene individuato nel territorio dei comuni firmatari del presente atto.

Art. 3 Finalità della convenzione

1. La gestione associata del servizio è finalizzata al conseguimento degli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, anche attraverso la valorizzazione e l'incentivazione della professionalità degli operatori e la distribuzione ottimale dei servizi sul territorio.
2. Per la gestione associata delle funzioni inerenti il servizio economico finanziario, la presente convenzione è finalizzata, in particolare:
 - alla creazione di una struttura organizzativa in grado di affrontare la sempre maggiore complessità della gestione del servizio economico finanziario;
 - ad ottenere economie di gestione concentrando in un'unica sede la produzione di servizi identici;
 - ad istituire servizi aggiuntivi che non possono essere erogati a livello di singolo comune per mancanza di risorse finanziarie;
 - a valorizzare le professionalità appartenenti al servizio dei singoli comuni, in un'ottica di miglioramento della qualità delle prestazioni fornite.

Art. 4 Durata della convenzione

1. La durata della presente convenzione è fissata in anni tre, decorrenti dalla relativa sottoscrizione ed è rinnovabile, previo apposito atto adottato dai competenti organi dei comuni convenzionati.
2. Ciascun ente ha facoltà di recedere, anche prima della scadenza, con preavviso comunicato alla controparte di almeno due mesi.
3. In caso di recesso la gestione associata dovrà comunque portare a compimento tutte le eventuali operazioni contabili relative alle partecipazioni del recedente.
4. L'ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti relativamente all'anno in corso, oltre che per le obbligazioni aventi carattere pluriennale o permanente.

Art. 5 Denominazione e sede dell'ufficio comune

1. L'ufficio per la gestione associata e coordinata del personale tra i Comuni di Cavenago di Brianza e Albiate assume la denominazione di "Ufficio associato per la gestione del servizio economico finanziario-tributi".
2. La sede dell'ufficio è stabilita presso il Comune di Cavenago di Brianza, al quale viene conferito il ruolo di comune capofila.

Art. 6 Tempo di lavoro del Responsabile Finanziario

1. Il Responsabile finanziario, rilevato che la prestazione ha ad oggetto mansioni ed attività caratterizzate dal profilo della complessità e del raggiungimento di obiettivi di risultato che prescindono da una rigida quantificazione temporale, presterà servizio presso il Comune di Albiate per un tempo di lavoro pari a 12,5 ore settimanali ovvero il 35% di 36 ore totali, così ripartite:
 - **Martedì:** entrata ore 08:00/08:30 uscita ore 15:30/16:00
 - **Venerdì:** entrata ore 08:00/08:30 uscita ore 13:30/14:00
2. Eventuali ulteriori necessità del Comune di Albiate (es. sostituzione PO ferie, permessi, 104) devono essere comunicate con un congruo preavviso al fine di conciliare e pianificare il servizio in entrambi gli enti, salvo cause di forza maggiore non prevedibili.
3. Il Responsabile finanziario presterà servizio presso il Comune di Cavenago di Brianza per un tempo di lavoro pari a 23,5 ore settimanali ovvero il 65% di 36 ore totali così ripartite:
 - **Lunedì:** entrata ore 08:00/08:30 uscita ore 13:00/13:30
 - **Mercoledì:** entrata ore 08:00/08:30 uscita ore 16:30/17:00
 - **Giovedì:** entrata ore 08:00/08:30 uscita ore 19:00/19:30

Art. 7 Gestione del rapporto di lavoro del Responsabile Finanziario

1. La titolarità del rapporto organico è conservata presso il Comune di Cavenago di Brianza.
2. Il Comune di Cavenago di Brianza corrisponderà al Responsabile finanziario il trattamento economico fisso e continuativo, facendosi carico anche della maggiorazione della spesa, salvo in ogni caso il corrispondente rimborso da parte del Comune di Albiate.
3. Al Responsabile finanziario è riconosciuta la posizioni di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale, previamente individuate dalle amministrazioni in base alle proprie esigenze organizzative. Tale posizione costituisce oggetto di un incarico a termine di PO (Posizione Organizzativa), conferito in conformità all'art. 18 del presente CCNL. Tale posizione richiede:
 - a) responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di unità organizzative;
 - b) responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzate affidate e/o conseguenti ad esplicita delega di funzioni da parte del dirigente, implicante anche la firma del provvedimento finale, in conformità agli ordinamenti delle amministrazioni;
 - c) conoscenze altamente specialistiche, capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo;
4. Il trattamento economico accessorio del personale titolare di un incarico di PO di cui all'art. 15 del CCNL del 21.05.2018 ed è costituito dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal CCNL, compreso il compenso per il lavoro straordinario. L'importo della retribuzione è fissato in € 16.000,00;
5. Ai sensi dell'art. Art. 17 del CCNL al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, l'ente utilizzatore può, altresì, corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita, di importo pari al 30% della stessa, anche in eccedenza al limite complessivo di cui all'art. 15, comma 2;

6. Gli enti definiscono per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato una quota pari al 100% della retribuzione di posizione di cui al comma 4 dell'art. 15 del CCNL ovvero in € 20.800,00;
7. Gli enti si impegnano con la presente convenzione a recepire ed applicare senza necessità di ulteriore accordo, ogni variazione che dovesse intervenire all'interno del CCNL di riferimento. In particolare la retribuzione di PO attualmente fissata a € 16.000,00 verrà automaticamente adeguata al nuovo limite massimo raggiungibile;

Art. 8 Ripartizione della spesa del Responsabile Finanziario

1. Tutte le spese relative al personale utilizzato ai sensi della presente convenzione, sono ripartite fra i due enti in proporzione al tempo di lavoro utilizzato dagli enti stessi.
2. Il trattamento economico fisso e continuativo, i relativi oneri fiscali e previdenziali e le spese di trasferta a carico del Comune di Cavenago di Brianza, per la percentuale di competenza, saranno rimborsati al Comune di Albiate con cadenza mensile.
3. Saranno a carico dei singoli comuni, la retribuzione di posizione e di risultato riproporzionate in base alla ridotta prestazione lavorativa, applicando la maggiorazione ai sensi dell'art. 17 comma 6 CCNL 21 maggio 2018;
4. Tutte le spese concernenti l'utilizzo parziale ai sensi dell'art. 1 comma 124 della L. 145/2018 del personale saranno ripartite fra gli enti convenzionati in ragione del 35% (12,5 ore settimanali) a carico del Comune di Albiate e del 65% (23,5 ore settimanali) a carico di Cavenago di Brianza.
5. Al Comune di Albiate spetta il pagamento della maggiorazione del 30% di cui al comma 6 dell'art. 17 del citato CCNL, nonché il pagamento della maggiorazione della retribuzione di posizione attuale pari a € 14.000,00 alla quota di € 16.000,00 così come previsto dal comma 4 dell'art. 7 della presente convenzione, nonché della diversa e maggiore somma che dovesse essere eventualmente stabilita dal nuovo CCNL così come indicato all'art. 7 co. 7 della presente convenzione;
6. Sono fatti salvi i compensi aggiuntivi previsti dall'art. 18 del CCNL in particolare i compensi incentivanti connessi alle attività di recupero dell'evasione dei tributi locali, ai sensi ai sensi dell'art. 1, comma 1091 della L. 145 del 30.12.2018 per i quali ogni Ente provvederà alla liquidazione in base alle proprie risultanze;
7. l'ente di provenienza del lavoratore comunica l'importo della retribuzione mensile e complessiva corrisposta al lavoratore ed ogni mese il comune di Albiate provvede al rimborso;

8. Entro il mese di gennaio di ogni anno e, in ogni caso, al termine della presente convenzione, il Comune di Cavenago di Brianza trasmetterà al Comune di Albiate il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute per la definitiva quantificazione di quanto dovuto dall'ente utilizzatore;
9. Al rimborso del saldo della quota dovrà essere dato corso entro i 20 giorni successivi.
10. Per il funzionamento dell'ufficio associato, gli enti si impegnano a stanziare annualmente nei propri bilanci di previsione, le somme di propria competenza, tenuto conto delle previsioni di spesa correlate al piano annuale.
11. Il costo complessivo per il funzionamento dell'ufficio associato, che sarà determinato dal comune capofila, previo parere della conferenza dei sindaci, sarà quantificato in tempo utile per la predisposizione dei bilanci dei singoli enti e potrà essere eventualmente soggetto a conguaglio

Art. 9 Ferie e Malattia

1. Le ferie e gli altri congedi sono concessi direttamente ed autonomamente all'Amministrazione competente in base all'articolazione della presenza in servizio del dipendente in convenzione. Le ferie eventualmente concesse dal Comune di Cavenago di Brianza saranno comunicate tempestivamente al Comune di Albiate.
2. In caso di malattia il dipendente effettuerà le previste comunicazioni con le modalità previste dalla vigente normativa al Comune di Cavenago di Brianza che, ove necessario rispetto alle modalità di articolazione dell'orario di lavoro tra i due Enti, comunicherà lo stato di malattia al Comune di Albiate.

Art. 10 Funzioni dell'ufficio associato

1. L'esercizio associato della gestione del servizio economico finanziario disciplinato dalla presente convenzione comprende i procedimenti amministrativi, le attività ed i servizi di seguito specificati:
 - a) attività servizio finanziario;
 - b) attività servizio tributi;
2. Nelle attività, funzioni e procedimenti indicati al precedente comma, l'ufficio associato adotta, con poteri decisorii, ogni e qualsiasi provvedimento di gestione, nel pieno rispetto delle prerogative e delle norme statutarie e regolamentari dei singoli enti convenzionati.

Art. 11 Dotazione organica dell'ufficio associato

1. La dotazione organica dell'ufficio associato è determinata dal comune capofila, previo parere della conferenza dei sindaci.
2. I comuni aderenti si impegnano reciprocamente, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, a fornire il personale necessario avvalendosi prioritariamente di professionalità interne, messe a disposizione dei comuni stessi.
3. Gli eventuali rapporti di lavoro, gli incarichi e i contratti saranno determinati dal Comune capofila, previo parere della conferenza dei sindaci.
4. Gli enti convenzionati concordano nel privilegiare ed incentivare, anche mediante appositi corsi formativi e riqualificativi, e, se previsto dal contratto nazionale di lavoro e compatibilmente con le 3 risorse dei singoli enti associati, mediante compensi aggiuntivi, l'utilizzo delle professionalità esistenti presso i singoli enti convenzionati, attivando, se necessario, l'istituto del comando.
5. La dotazione organica dell'ufficio comune potrà subire variazioni, in coerenza con i rispettivi atti di programmazione del fabbisogno del personale, sia in termini qualitativi che quantitativi, previo parere della conferenza dei sindaci.
6. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti inerenti il personale dell'ufficio associato, si conviene l'opportunità di disciplinare in modo distinto il rapporto organico (o di impiego) e il rapporto funzionale (o di servizio) dei dipendenti medesimi con i comuni associati e si pattuisce che il rapporto organico degli addetti all'ufficio venga posto in essere con il comune di appartenenza, mentre è instaurato nei confronti dei comuni associati il rapporto funzionale delle unità medesime. Mentre il rapporto organico trova la sua disciplina, per quanto non previsto dalla presente convenzione, nella legge e nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del comune di appartenenza, il rapporto funzionale viene sviluppato secondo le intese contenute nel presente atto.
7. Al fine di definire in dettaglio la struttura, il funzionamento e l'organizzazione dell'ufficio associato, è facoltà degli enti convenzionati approvare apposito regolamento.

Art. 12 Sistema direzionale

1. Il sistema direzionale dell'attività della gestione associata è articolato come segue:
 - CONFERENZA DEI SINDACI
 - RESPONSABILE DELL'UFFICIO ASSOCIATO

Art. 13 Conferenza dei sindaci

1. La conferenza dei sindaci, composta dai sindaci dei comuni aderenti alla presente convenzione, o loro delegati, è convocata dal sindaco del comune capofila.
2. La conferenza dei sindaci esercita le seguenti funzioni:
 - vigila sulla costituzione e sull'attività dell'ufficio associato e sulla gestione delle risorse conferite ai sensi del successivo articolo 13;
 - approva il programma annuale delle attività entro il 31 ottobre e, comunque, in tempo utile per la predisposizione, da parte degli enti convenzionati, dei bilanci preventivi;
 - verifica la compatibilità del programma annuale con gli indirizzi stabiliti dai singoli enti associati, quantificando le risorse necessarie;
3. Alle sedute della conferenza dei sindaci possono essere invitati a partecipare i segretari, i dipendenti e i consulenti degli enti interessati.
4. I sindaci dei comuni aderenti approvano nella prima seduta, di comune accordo, le norme per il funzionamento della conferenza dei sindaci.

Art. 14 Responsabile dell'ufficio associato

1. Il responsabile dell'ufficio associato sarà nominato dal sindaco del comune capofila, previo parere della conferenza dei sindaci.
2. Il responsabile, oltre al ruolo istituzionale svolto nell'ente di appartenenza, ha il compito di:
 - recepire le direttive generali emanate dalla conferenza dei sindaci;
 - elaborare i programmi di attività per migliorare il grado di integrazione della presente convenzione;
 - svolgere funzioni di coordinamento e di impulso, finalizzate ad uniformare le tecniche operative ed organizzative dei servizi;
 - adottare tutti gli atti gestionali inerenti i servizi indicati all'art. 5 della presente convenzione;

Art. 15 Programmazione delle attività

1. Il responsabile del servizio associato predispone annualmente il piano di lavoro, che dovrà tenere conto delle esigenze dei singoli comuni associati, della effettiva disponibilità di personale e delle risorse economiche disponibili.
2. Nella prima fase di attuazione della presente convenzione, l'attività dovrà essere prioritariamente rivolta alla graduale e progressiva integrazione dei servizi, inerenti le funzioni interessate, attualmente operanti nei singoli enti aderenti.

Art. 16 Rapporti tra gli enti convenzionati

1. I rapporti ed i flussi informativi tra l'ufficio associato e il Comune di Albiate, in un'ottica di miglioramento ed ottimizzazione delle prestazioni lavorative e del buon andamento dell'attività amministrativa, dovranno essere preferibilmente attuati mediante l'utilizzo di strumenti e tecnologia digitale o altre soluzioni tecnologiche specificatamente individuate che consentano scambi telematici della documentazione, possibilità di lavoro da remoto ed in smart working e collegamenti informatici da e per le rispettive amministrazioni.
Presso il comune di Albiate potranno essere utilizzati dipendenti a tempo parziale, per l'organizzazione dell'apertura dello sportello.
2. Tutti i dipendenti, per le attività riferite alla presente convenzione, dipenderanno funzionalmente dal responsabile dell'ufficio associato.

Art. 17 Consultazioni

1. I sindaci dei comuni convenzionati, su iniziativa congiunta o di uno solo di essi, possono in qualsiasi momento chiedere la convocazione della conferenza dei sindaci, al fine di valutare l'andamento del servizio associato, le eventuali proposte per la riorganizzazione dello stesso e quanto altro attiene le funzioni e i servizi oggetto della presente convenzione.

Art. 18 Rinvio

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione, si fa rinvio alle specifiche normative vigenti nella materia oggetto della gestione associata, nonché alle disposizioni del codice civile.
2. Eventuali modifiche o deroghe alla presente convenzione potranno essere apportate dai consigli dei comuni convenzionati nelle forme previste per la presente convenzione.

Art. 19 Risoluzione

1. La convenzione sarà risolta nei seguenti casi:
 - per cessazione rapporto di lavoro con l'Ente titolare del rapporto di lavoro del dipendente;
 - per scadenza della presente convenzione;
 - per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati;
 - recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati, con preavviso di mesi due.

Art. 20 Norme finali

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia degli enti locali.

Art. 21 Registrazione

1. La presente convenzione, esente dall'imposta di bollo ex D.P.R.26.10.1972, n. 642, è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26.4.1986, n.131.

Letto, approvato e sottoscritto.

Cavenago di Brianza, lì

Il Sindaco del Comune di Cavenago di Brianza

Il Sindaco del Comune di Albiate
